



CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO
PROVINCIA DI VARESE
Settore SUAP CONTINGIBILE URGENTE

N°72 /duemiladiciotto/Reg. Ord./NV/

li, 23/05/2018

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI QUALUNQUE BEVANDA, ANCHE ANALCOLICA, IN BOTTIGLIE DI VETRO, CONTENITORI E LATTINE CHIUSE DI QUALUNQUE MATERIALE, CONSENTENDONE LA SOMMINISTRAZIONE ESCLUSIVAMENTE IN BICCHIERI DI PLASTICA O DI CARTA E IN BOTTIGLIETTE DI PLASTICA PRIVE DI TAPPO E/O DI QUALSIASI SISTEMA DI CHIUSURA NELL'AREA DI PIAZZA SANTO STEFANO ED AREE LIMITROFE, IN OCCASIONE DELL'EVENTO GIUGNO MEZZANESE IN PROGRAMMA PER I GIORNI 25 - 26 - 27 MAGGIO E DAL 1 AL 17 GIUGNO 2018

IL SINDACO

Dato atto che la Parrocchia Santo Stefano di Mezzana, come consuetudine, ogni anno organizza la tradizionale Festa Giugno Mezzanese che si svolge di norma l'ultimo fine settimana di maggio e nei fine settimana di giugno fino a domenica 17 compresa;

Vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 12190 in data 14/05/2018, presentata dal Parroco della Parrocchia Santo Stefano, per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione della Festa del Giugno Mezzanese in programma per i giorni 25 – 26 e 27 maggio e nei giorni 1 – 2 – 3 – 8 – 9 – 10 – 15 – 16 e 17 giugno 2018;

Vista la Licenza Reg. P.A. n. 787 prot. 12982 in data 22/05/2018, rilasciata al Parroco della Parrocchia Santo Stefano, dal competente Settore Suap, ai sensi dell'art. 68 del .U. leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, per dare trattenimenti musicali e danzanti nei periodo sopra indicati;

Dato atto che l'evento nel suo complesso si presenta idoneo ad attirare un pubblico numeroso;

Considerata la prioritaria necessità di tutelare l'ordine pubblico assicurando il corretto svolgimento della suddetta manifestazione, di vasto richiamo per il numero di spettatori, nonché di prevenire situazioni di criticità per la sicurezza pubblica che si potrebbero determinare nel luogo di svolgimento dell'evento e nelle aree ad esso adiacenti;

Rilevato che la vendita di bevande in bottiglie, contenitori, lattine chiuse di qualunque materiale e il loro conseguente consumo e successivo abbandono su area pubblica, associata al contesto di affollamento, è pregiudizievole per l'incolumità delle persone in quanto fa aumentare la probabilità di commissione di illeciti contro la persona e contro il patrimonio pubblico e privato mediante l'utilizzo di tali contenitori quali strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, pertanto, opportuno emettere il presente specifico provvedimento al fine di prevenire eventuali violenze ed intemperanze degli spettatori partecipanti all'evento, prescrivendo ad ogni gestore dei posti di ristoro in sede fissa e su area privata operanti nell'area interessata e vie limitrofe il tassativo

divieto di somministrare qualunque bevanda, anche analcolica, in bottiglie di vetro, contenitori e lattine chiuse di qualunque materiale, consentendone la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta e in bottigliette di plastica prive di tappo e/o di qualsiasi sistema di chiusura, ed il divieto tassativo di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcol, a partire dalle due ore antecedenti l'inizio della manifestazione ed un'ora e mezza successiva alla fine della medesima;

Dato atto che agli ingressi dell'area interessata opererà un servizio di vigilanza atto a controllare che il pubblico non rechi con sé bottiglie, contenitori e lattine chiuse di qualunque materiale;

Constatato che i divieti sopramenzionati avranno validità esclusivamente nelle giornate venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio e di venerdì 1, sabato 2, domenica 3 – venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 - venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 giugno 2018;

Visti gli artt. 1, 9 ed 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la legge regionale 02 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i.;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

per i giorni:

- **venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio dalle ore 17.00 e fino alle ore 01,30;**
- **venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 giugno dalle ore 17.00 e fino alle ore 01.30;**
- **venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 giugno dalle ore 17.00 e fino alle ore 01.30;**
- **venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 giugno dalle ore 17.00 e fino alle ore 01.30,** i seguenti provvedimenti:

- a) ai titolari di pubblici esercizi prospicienti Piazza Santo Stefano, Via A. Costa e Via Manzoni, ai soggetti esercenti attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande operanti all'interno dell'area destinata allo svolgimento della Festa del Giugno Mezzanese, il divieto di somministrare bevande anche da asporto, anche analcoliche, in contenitori in vetro, lattine, bicchieri in vetro o contenitori di qualunque materiale chiusi, ed il divieto tassativo di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcol;
- b) è consentita la somministrazione di bevande esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta e in bottigliette di plastica prive di tappo e/o di qualsiasi sistema di chiusura;
- c) per chiunque, il divieto di introdurre nell'area di Piazza Santo Stefano, qualunque bevanda, anche analcolica, in bicchieri in vetro, bottiglie, lattine, contenitori chiusi di qualunque materiale.
- d) La Parrocchia di Santo Stefano dovrà: predisporre un piano di impiego di un adeguato numero di operatori appositamente formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi, anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;

Il tutto con l'avvertenza che:

- chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 100,00);

- in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;

La presente ordinanza sarà: notificata ai titolari di esercizi pubblici ubicati nelle vie e Piazze sopra richiamate, al Parroco della Parrocchia Santo Stefano, a mezzo posta elettronica certificata, affissa ai varchi d'ingresso della stessa area a cura del soggetto organizzatore, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa al Comando Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Locale, alla Questura di Varese ed al Sig. Prefetto di Varese;

Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio e la Polizia Locale sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7-2010, n. 104;

- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11-1971, n. 1199.

Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Settore Sportello Unico Attività Produttive Sig. Rosario Pizzo.

ILSINDACO
STEFANO BELLARIA
firmato digitalmente
BELLARIA STEFANO